

PRESIDENZIALE N. 7/10/PRES

Esposto dell'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro nei confronti della società Sky Italia S.r.l. (emittente per la radiodiffusione in ambito nazionale Sky Tg24) per la presunta violazione dell'articolo 5 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dell'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP, modificata con delibera n. 31/10/CSP

IL PRESIDENTE

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante “*Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 43 del 22 febbraio 2000, e, in particolare, l'articolo 5 ;

VISTA la delibera n. 24/10/CSP del 10 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nel periodo compreso tra la data di convocazione dei comizi elettorali e il termine di presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 41 del 19 febbraio 2010, e, in particolare, l'articolo 5;

VISTA la delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio 2010, recante “*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni regionali provinciali e comunali fissate per i giorni 28 e 29 marzo 2010, nella fase successiva alla presentazione delle candidature*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 51 del 3 marzo 2010, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP;

VISTO il Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni adottato, ai sensi dell'articolo 1,

comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 istitutiva dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO, in particolare, l'art. 3, comma 3, del sopra citato regolamento, che prevede che il Presidente in casi straordinari di necessità e urgenza può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile;

VISTO l'esposto a firma dell'onorevole Lorenzo Cesa, Segretario nazionale dell'Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro, pervenuto in data 17 marzo 2010 (prot. n. 16440), nel quale si evidenzia che dai dati del monitoraggio del pluralismo politico pubblicati dall'Autorità nel corso della campagna per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, emerge uno squilibrio dell'informazione sui telegiornali nazionali che non avrebbero assicurato agli esponenti dell'UDC di poter esporre la propria posizione politica, non garantendo adeguata presenza e possibilità di espressione al soggetto politico esponente, in violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento recati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 e dei regolamenti vigenti;

VISTA la nota in data 17 marzo 2010 (prot. n. 16447) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste alla società SKY Italia S.r.l., emittente per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Sky Tg24", eventuali controdeduzioni in merito alla segnalazione pervenuta;

VISTA la memoria della società SKY Italia S.r.l. del 19 marzo 2010 (prot. n. 17160), con la quale la concessionaria ha eccepito quanto, in sintesi, si riporta:

- Sky Tg24 è un canale *all news* che diffonde per tutto il giorno notizie e relativi approfondimenti, riconducibili alla medesima testata, *strettamente legati all'attualità della cronaca*;
- l'esponente lamenta l'asserita violazione, tra gli altri, da parte di Sky Tg24, di non meglio precisate disposizioni delle delibere AGCOM n. 24/10/CSP, n. 25/10/CSP, come modificata dalla delibera n. 31/10/CSP, nel periodo 11 febbraio – 6 marzo 2010;
- in via preliminare, riguardo alla pretesa violazione della citata delibera n. 24/10/CSP, si eccepisce che – ai sensi dell'articolo 19, ultimo comma, della stessa delibera – essa è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (intervenuta il 19 febbraio 2010). La stessa delibera ha poi perso efficacia dalla mezzanotte del 27 febbraio 2010. Ne consegue che, anche a prescindere dall'insussistenza di alcuna sua violazione, la citata delibera non è applicabile, quanto meno per tutto il periodo intercorrente tra l'11 ed il 19 febbraio 2010 (nonché per tutto il periodo successivo al 27 febbraio, pure oggetto

- dell'esposto). Si aggiunge che SKY Italia S.r.l. ha, comunque, impugnato l'articolo 5 della delibera n. 24/10/CSP con il ricorso n. 2006/2010 proposto dinanzi al TAR del Lazio, che verrà discusso il prossimo 6 maggio 2010;
- sempre in via preliminare, si eccepisce che, riguardo alla pretesa violazione della citata delibera n. 25/10/CSP, ai sensi dell'articolo 16, ultimo comma, della stessa delibera, essa è - a sua volta - entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale (intervenuta il 3 marzo 2010), ma è stata sospesa nella sua efficacia dal TAR del Lazio che, in accoglimento delle istanze cautelari proposte dalla scrivente (e da Telecom Italia Media), ha sospeso tutte le disposizioni della delibera che hanno esteso l'applicazione della disciplina della "comunicazione politica" ai "programmi di informazione" (Ord. Tar Lazio n. 1180/10), nonché la disposizione che ha designato tra i "soggetti politici" i candidati aspiranti alla carica di Presidente della Giunta regionale (Ord. Tar Lazio n. 1179/10). Successivamente a tali ordinanze, l'Autorità ha altresì annullato (peraltro in ottemperanza solo parziale alle stesse ordinanze) alcune disposizioni o parti di disposizioni della delibera n. 25/10/CSP, proprio con riferimento ai programmi di informazione oggetto dell'esposto. In conclusione, nel periodo oggetto dell'esposto, le delibere richiamate dagli esponenti non erano applicabili nella loro integralità e, comunque, con riferimento alle disposizioni sospese nella loro efficacia dal Tar Lazio;
 - sempre in via preliminare, viene eccepita l'improcedibilità della denuncia proposta dall'esponente, per mancato rispetto del termine perentorio di dieci giorni decorrenti dal fatto denunciato, in quanto attiene a (pretese) violazioni che si sarebbero verificate a partire dall'11 febbraio 2010 e, quindi, da data ben anteriore ai dieci giorni precedenti la presentazione dell'esposto (17 marzo 2010);
 - l'esponente lamenta un asseritamente esiguo «tempo di antenna e di parola» nei programmi informativi diffuse da tutte le emittenti monitorate dall'Autorità (Rai, Mediaset, Telecom Italia e Sky Tg24) ed uno squilibrio informativo a danno dell'esponente, a cui non sarebbe stata garantita «adeguata presenza e possibilità di espressione»; senza, peraltro, indicare alcun fatto od evento legato all'attualità della cronaca in relazione al quale l'omessa presenza di rappresentanti dello esponente avrebbe leso i sopra menzionati valori di completezza e di imparzialità. In definitiva, l'esponente basa la sua lagnanza su un preteso "diritto" a che le emittenti televisive assicurino la sua presenza nei notiziari ed in tutte le trasmissioni informative, indipendentemente da qualsiasi nesso con l'attualità della cronaca. Tuttavia tale ricostruzione si pone innanzitutto in insanabile contrasto con l'articolo 1, comma 5, legge n. 515/1993, in base al quale la presenza di ciascun soggetto nei notiziari e programmi informativi deve essere valutata esclusivamente in relazione all'esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione, con specifico riferimento a fatti strettamente legati all'attualità della cronaca;
 - altresì, l'esponente non indica, neppure per grandi linee, quali sarebbero le notizie e/o gli eventi di attualità in merito ai quali Sky Tg24 avrebbe mancato di rappresentare, nel periodo considerato, le posizioni dell'esponente medesimo, in

- denegata ipotesi, necessaria per assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione;
- la rilevata genericità dell'esposto – del tutto carente dei requisiti richiesti dall'articolo 19 della citata delibera n. 24/10/CSP – dà, altresì, luogo alla sua inammissibilità, così come il mancato invio (in allegato all'esposto) della documentazione comprovante l'avvenuto recapito anche agli altri destinatari del medesimo esposto, ne determina l'improcedibilità, ai sensi del comma 4, del citato articolo 19;
 - in ottica subordinata e fatto salvo ogni diritto della scrivente (ivi comprese le ragioni fatte valere con il citato ricorso), va comunque obiettato che la presenza dell'esponente non può definirsi esigua, né in termini assoluti (cioè, riferiti alla sola esponente), né in termini comparativi (cioè, in raffronto ai dati disponibili per le altre forze politiche). Attenendosi, data la ristrettezza dei tempi, ai dati pubblicati dall'AGCOM, che tuttavia appaiono sottostimati (e pertanto in relazione ai quali, ivi compresa la loro classificazione, SKY Italia S.r.l. si riserva ogni verifica e contestazione) e prendendo in esame – sempre a titolo esemplificativo – i tempi relativi ai Tg, si evidenzia che l'esponente ha avuto le seguenti percentuali di tempi:
Periodo 11 – 27 febbraio – Tg:
A) tempo di antenna: 5.06 – 2.72; B) tempo di notizia: 4.30 – 2.14; C) tempo di parola: 5.92 – 3.53.
Altre forze politiche nello stesso periodo hanno avuto tempi del tutto paragonabili a quelli dell'esponente come, ad esempio, la Lega Nord (tempo di antenna: 2.91 – 1.56; tempo di notizia: 3.04 – 1.51; tempo di parola: 2.76 – 1.64);
Periodo 28 febbraio – 6 marzo – Tg:
A) tempo di antenna: 2.11 – 1.40; B) tempo di notizia: 1.87 – 1.14; C) tempo di parola: 2.41 – 1.79.
Altre forze politiche nello stesso periodo hanno avuto tempi del tutto paragonabili a quelli dell'esponente come, ad esempio, la Lega Nord (tempo di antenna: 1.00 – 0.66; tempo di notizia: 1.72 – 1.05; Tempo di parola: 0.09 – 0.07);
Periodo 7 marzo – 13 marzo – Tg (peraltro non oggetto dell'esposto):
A) tempo di antenna: 5.14 – 3.67; B) tempo di notizia: 3.53 – 3.71; C) tempo di parola: 4.89 – 3.63.
Altre forze politiche nello stesso periodo hanno avuto tempi del tutto paragonabili a quelli dell'esponente come, ad esempio, la Lega Nord (tempo di antenna: 2.22 – 1.59; tempo di notizia: 3.28 – 2.27; Tempo di parola: 1.03 – 0.76);
 - si sottolinea, infine, che Sky Tg24 è stato eletto quale “Migliore TG dell'Anno” nel 2007 e nel 2009, ha ricevuto nel 2008 il “Premiolino” e, nel 2009, il Premio Saint Vincent per il giornalismo, proprio in considerazione del pluralismo, della completezza e dell'obiettività dell'informazione;

RILEVATO che il soggetto politico segnalante ha presentato liste di candidati con il medesimo simbolo in collegi o circoscrizioni che interessano almeno un quarto degli elettori, su base nazionale, chiamati alle consultazioni che si terranno nei giorni 28

e 29 marzo 2010, ed è pertanto soggetto legittimato secondo le previsioni della delibera n. 25/10/CSP e successive modificazioni;

RILEVATO che dai dati di monitoraggio forniti dall'Isimm Ricerche e resi pubblici sul sito dell'Autorità, relativamente a tutte le edizioni dei notiziari di "Skytg24", nel periodo successivo alla presentazione delle candidature, dal 28 febbraio al 13 marzo 2010, risultano le seguenti presenze del soggetto politico segnalante:

- su un tempo di antenna (somma dei tempi di parola e di notizia) complessivamente fruito dai soggetti politici pari a venti ore, quarantasette minuti e trentasei secondi, i segnalanti hanno fruito di quarantacinque minuti e trentotto secondi pari al 3,66%, mentre il Popolo della Libertà ha impegnato dieci ore, ventotto minuti e quarantatre secondi pari al 50,39% del tempo totale, la Lega Nord venti minuti e quindici secondi pari all'1,62%, il Partito Democratico cinque ore, sei minuti e cinquantasette secondi pari al 24,60%, l'Italia dei Valori un'ora, cinquantanove minuti e venti secondi pari al 9,57%, Sinistra ecologia e Libertà cinque minuti e sette secondi pari allo 0,41%, la Lista Marco Pannella- Emma Bonino un'ora, undici minuti e trenta secondi pari al 5,73%, il Movimento Beppe Grillo.it/5 stelle sedici minuti e trentaquattro secondi pari all'1,33%, la Federazione dei Verdi quattro minuti e due secondi pari allo 0,32%, il partito Socialista due minuti e venti secondi pari allo 0,19%, la Destra tredici secondi pari allo 0,02%, la Federazione della Sinistra un minuto e undici secondi pari allo 0,09%, l'Alleanza per l'Italia sei secondi pari allo 0,01%, Forza Nuova diciannove secondi pari allo 0,03%, il Partito dei comunisti italiani quarantasei secondi pari allo 0,06%;

CONSIDERATO che l'Autorità con delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo u.s. ha modificato la delibera n. 25/10/CSP, annullando in via di autotutela, le disposizioni che equiparavano i programmi di informazione a quelli di comunicazione politica per le emittenti private, ravvisando la necessità ed urgenza di conformare la disciplina di cui trattasi all'articolo 2 della legge n. 28/2000 secondo la lettura della predetta norma e delle pronunzie della Corte costituzionale in materia data dal TAR con le ordinanze nn. 01179/2010 e 001180/2010 del 12 marzo 2010;

CONSIDERATO che la disciplina dell'informazione nei periodi elettorali è stabilita dall'articolo 5 della legge n. 28 del 2000, il quale garantisce parità di trattamento, obiettività, completezza e imparzialità dell'informazione e richiede un comportamento corretto ed imparziale nella gestione dei programmi, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori;

RILEVATO che la disciplina attuativa dell'articolo 5 della legge 28 del 2000 nei confronti delle emittenti private in ambito nazionale per le elezioni regionali, provinciali e comunali del 28 e 29 marzo 2010, è dettata, per il periodo successivo alla presentazione delle liste, dall'articolo 6 della delibera n. 25/10/CSP del 24 febbraio

2010, come modificato dalla delibera n. 31/10/CSP del 12 marzo 2010, ai sensi del quale, tenuto conto del servizio di interesse generale dell'attività di informazione radiotelevisiva, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilità di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, della completezza, della imparzialità, della obiettività e della parità di trattamento tra le diverse forze politiche;

CONSIDERATO che la rappresentazione delle diverse posizioni politiche nei notiziari, oggetto del presente esposto, non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma deve conformarsi al criterio della parità di trattamento, il quale va inteso, secondo il consolidato orientamento dell'Autorità, nel senso che situazioni analoghe debbano essere trattate in maniera analoga, al fine di assicurare in tali programmi l'equa rappresentazione di tutte le opinioni politiche ed il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico;

RILEVATO che con la delibera n. 30/10/CSP dell'11 marzo 2010 l'Autorità, con riferimento ai dati di monitoraggio fino al 6 marzo 2010, pur considerando la situazione di incertezza determinatasi nella presentazione delle liste elettorali, ha rilevato un certo squilibrio nell'informazione sui telegiornali ed ha rivolto un richiamo a tutte le emittenti radiotelevisive al rispetto dei principi di completezza, correttezza, obiettività, equità, imparzialità e parità di trattamento di tutte le liste concorrenti;

CONSIDERATO che la società SKY Italia S.r.l., in ottemperanza al citato richiamo è tenuta ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica al soggetto politico segnalante;

CONSIDERATO che l'Autorità vigilerà con un costante monitoraggio che sia data piena ottemperanza al citato richiamo;

TENUTO CONTO dei termini previsti dall'art.10 comma 2 della legge n. 22 febbraio 2000 n.28 i quali pur avendo finalità sollecitatorie, come riconosciuto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, impongono tuttavia di provvedere con la massima tempestività all'adozione dei provvedimenti conseguenti ad esposti in materia di par condicio;

RAVVISATA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento sottoponendolo alla ratifica della Commissione per i servizi ed i prodotti nella prima riunione utile;

DECRETA

La società SKY Italia S.r.l. esercente l'emittente televisiva in ambito nazionale "Sky Tg24", con sede in Roma, via Salaria, 1021, è tenuta, in ottemperanza al richiamo di cui alla delibera n. 30/10/CSP, ad attribuire un adeguato accesso all'informazione politica alla lista Unione dei Democratici Cristiani e Democratici di Centro.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 31 e 32, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva ed inderogabile del Giudice Amministrativo. Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica del medesimo.

Roma, 22 marzo 2010

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò